



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

di concerto con

L'Assessore regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione dell'1 dicembre 1992 con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8/GR.V-SG. dell'8 febbraio 1995 con cui sono apportate modifiche al sistema dei controlli dell'Ente, attribuendo le funzioni di vigilanza e tutela all'Assessorato regionale dei beni culturali;
- VISTO l'art. 39 comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, con cui è stato disposto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali;
- VISTO il D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016 con cui l'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, ha modificato, fra l'altro, le rappresentanze del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 5 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione dell'1 dicembre 1995 dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda;
- CONSIDERATO pertanto, che occorre modificare lo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda adeguandolo alle disposizioni di cui al D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016, e contestualmente adeguarlo alle vigenti normative;
- VISTA la deliberazione n. 503 del 30 ottobre 2017 con la quale la Giunta di Governo ha apprezzato la proposta di modifica dello statuto di cui alla nota prot. n. 3804 del 26 ottobre 2017 dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente trascritte, lo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda, approvato con decreto del Presidente della Regione dell'1 dicembre 1992, è sostituito con il testo di cui all'allegato al presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, li 29 MAR. 2018

L'Assessore regionale ai Beni Culturali
e Identità Siciliana
Prof. Vittorio Sgarbi



Il Presidente
MUSUMECI

Statuto dell'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda.

Art. 1

Natura giuridica

1. L'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda, di seguito denominato "Ente Parco", istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è ente di diritto pubblico.
2. Partecipano alla gestione dell'Ente Parco: la Regione siciliana, il Libero Consorzio dei Comuni di Enna e i Comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera.
3. L'Ente Parco ha sede nel territorio di Enna, presso i locali della direzione ex Miniera Floristella.

Art. 2

Confini

1. I confini territoriali dell'Ente Parco sono quelli individuati nell'allegata cartografia scala 1:2.000 facente parte integrante dei DD.AA. nn. 1841 del 5 agosto 1990 e 2659 del 2 novembre 1990 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione di vincolo e tutela dell'area mineraria Floristella già di proprietà dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e della circostante area forestata del demanio della Regione siciliana.
2. Per effetto del comma 2° dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1971, n. 17, all'Ente Parco sono stati conferiti da parte dell'Ente minerario siciliano, con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, i beni mobili e immobili di sua proprietà.

Art. 3

Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di provvedere alla gestione del parco minerario al fine di perseguire:
 - a) la protezione, conservazione e difesa del complesso minerario zolfifero ricadente nel territorio di cui al precedente art. 2;
 - b) il recupero del palazzo Pennisi sito nell'area mineraria Floristella;
 - c) la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria in sé e dell'area circostante forestata;
 - d) la riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali presenti nel parco minerario e la ricostituzione di quelli degradati;
 - e) il corretto uso e assetto del territorio costituente il parco, programmando e progettando gli interventi finalizzati alla protezione, difesa, riqualificazione e ricostituzione, realizzando le opere direttamente o con delega agli enti locali interessati all'area mineraria oggetto dell'intervento;
 - f) lo sviluppo delle attività produttive e lavorative compatibili alle finalità dell'Ente Parco;
 - g) l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali, ricreative e turistiche compatibili con le esigenze prioritarie di tutela;
 - h) lo sviluppo dell'attività di ricerca etno-antropologica finalizzata all'investigazione, esame, catalogazione, conservazione della «società mineraria» e della tecnologia per una riscoperta della «cultura mineraria» degli strumenti e delle strutture produttive, nonché dei modi di vivere il luogo e il rapporto di lavoro;
 - i) l'attività di sperimentazione universitaria in materia di architettura e di archeologia industriale;
 - l) le attività didattiche di conoscenza e di ricerca per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4
Organi

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio del Parco;
 - c) il Revisore dei Conti.

Art. 5
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Regione come previsto dall'art. 6, comma 4° della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente Parco ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) indirizza e coordina l'attività dell'Ente Parco, assume le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive; esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio, emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella seduta successiva;
 - b) convoca e presiede il Consiglio dell'Ente Parco determinandone gli argomenti da trattare;
 - c) riferisce al Consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Ente;
 - d) provvede alla destinazione del personale, disponendone l'assegnazione ai vari uffici;
 - e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del Parco e sull'andamento dell'Ente;
 - f) firma le istruzioni e le circolari.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal vice-presidente.
5. Il vice-presidente adotta, inoltre, tutti i provvedimenti che per delega del Presidente sono attribuiti alla sua competenza.

Art. 6
Il Consiglio

1. - Il Consiglio dell'Ente Parco è costituito:
 - a) dal Presidente dell'Ente Parco che lo presiede;
 - b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, scelto tra i dirigenti dei ruoli regionali, nominato dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
 - c) da un rappresentante legale del Libero Consorzio dei Comuni di Enna e dei Comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera quale soggetto istituzionale in seno al Consiglio, nominato dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sulla base della designazione effettuata dai Presidenti degli organi consiliari delle medesime AA.LL. nell'ambito di un'apposita conferenza indetta dal Presidente del Consiglio dell'Ente Parco;
2. Partecipano ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, i soggetti istituzionali delle medesime AA.LL. non risultati eletti nell'ambito dei lavori della conferenza, nonché il Soprintendente ai beni culturali e ambientali di Enna per l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice-presidente e il segretario. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o successiva adunanza, vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo.
4. In caso di mancata designazione di alcuni dei membri del consiglio entro tre mesi dalla richiesta

- del presidente, il consiglio è costituito da quelli già designati purché in numero non inferiore a due.
5. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni: a) adotta il regolamento dell'Ente Parco;
 - a) approva i piani di gestione e i programmi di valorizzazione;
 - b) delibera le destinazioni e le modalità di impiego delle assegnazioni finanziarie stanziare;
 - c) raccoglie dati, promuove studi e iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco minerario Floristella Grottacalda;
 - d) approva il regolamento di organizzazione con la specificazione degli organici e la disciplina del personale;
 - e) approva il regolamento interno di funzionamento;
 - f) approva, previo parere del Revisore dei Conti, il bilancio preventivo e consuntivo;
 - g) ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
 - h) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del Presidente.
 6. I membri del Consiglio dell'Ente Parco durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una volta sola.
 7. Il consiglio dell'Ente Parco è convocato almeno una volta ogni bimestre, per determinazione del presidente o di chi ne fa le veci o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del consiglio, o del Revisore dei Conti limitatamente alle questioni di propria competenza. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e degli affari da trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima dell'adunanza. È recapitato a mano, a mezzo raccomandata postale o posta elettronica certificata al domicilio eletto da ciascun consigliere e, in difetto, presso la sede del comune di residenza.
 8. Per la validità delle adunanze del consiglio e delle deliberazioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.
 9. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
 10. Ove l'adunanza del consiglio non abbia luogo per mancanza del numero prescritto, si procede alla seconda convocazione per un giorno successivo a quello firmato per la prima.
 11. In seconda convocazione il consiglio delibera sugli affari che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
 12. I componenti del consiglio devono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengono dal partecipare alle adunanze del consiglio stesso.
 13. La decadenza è dichiarata dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana su proposta motivata del consiglio, previa contestazione all'interessato.
 14. Il consigliere di cui alla lett. c) del comma 1 decade immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio dell'Ente Parco in caso di cessazione dalla carica elettiva all'interno dell'Ente di provenienza, con conseguente rinnovo della designazione e nuova nomina. Il Consiglio prende atto della decadenza nella prima riunione utile.
 15. In caso di decesso, dimissioni di un consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.
 16. Le dimissioni del consigliere devono essere presentate in forma scritta all'Ente Parco e indirizzate al Consiglio e all'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La presa d'atto avviene nella prima riunione utile del Consiglio.

Art. 7

Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente Parco, verifica la legittimità e la regolarità dell'attività, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto.



2. Il revisore deve essere scelto tra i nominativi inclusi in appositi albi dei revisori previsti dalle leggi vigenti e viene nominato con decreto dell'Assessore. Qualora l'albo riguardi soggetti esterni all'Amministrazione Regionale, deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana per le questioni istituzionali, come disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 20 aprile 1976.
3. Egli dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
4. Il revisore accompagna con una relazione i bilanci presentati dal consiglio dell'Ente Parco.
5. Il revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.

Art. 8

Comitato tecnico-scientifico

1. Il consiglio dell'Ente Parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico con soli compiti consultivi nominato con decreto dell'Assessore composto da:
 - a) il Soprintendente ai beni culturali e ambientali della provincia di Enna;
 - b) un rappresentante del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
 - c) un geologo;
 - d) un esperto in archeologia industriale;
 - e) un rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Energia;
 - f) da tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative del territorio.
2. Con il decreto di cui al precedente comma, viene altresì designato tra i componenti il presidente del Comitato.
3. I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità dell'Ente Parco.
4. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su ogni questione riguardante i valori ambientali, etno-antropologici, culturali e sullo sviluppo delle potenzialità del Parco.
5. Detti pareri sono obbligatori e vincolanti quando riguardano il regolamento operativo del Parco.
6. I membri del comitato tecnico-scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 9

Direttore del Parco

1. Il direttore dell'Ente Parco è nominato dal consiglio previo concorso pubblico per titoli con le modalità previste dal regolamento organico del personale.
2. Il direttore è responsabile della conservazione del Parco e della esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del presidente.
3. Il direttore, inoltre, esercita le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende al complesso degli uffici e dei servizi dell'ente e ne coordina l'attività, impartisce le direttive e ne verifica l'attuazione e propone al presidente i provvedimenti necessari per il migliore funzionamento degli stessi;
 - b) sovrintende al personale e ne propone al presidente l'assegnazione ai vari uffici e servizi;
 - c) firma i mandati di pagamento;
 - d) esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono nell'ambito del Parco in rapporto alle esigenze di tutela;
 - e) esercita la vigilanza sui servizi eventualmente affidati a soggetti, in forma singola o associata, nonché a società, enti ed altri;
 - f) partecipa alle sedute del consiglio dell'Ente Parco con voto consultivo;
 - g) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto generale;

- h) esercita gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, così come previsto dalla normativa vigente;
- i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento deliberato nella prima riunione del consiglio successiva all'insediamento.

Art. 10

Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Per le indennità di carica e i gettoni di presenza eventualmente spettanti ai componenti del consiglio, del comitato tecnico-scientifico e al revisore dei conti dell'Ente Parco, si rinvia alle norme vigenti.

Art. 11

Gestione finanziaria

1. Il bilancio di previsione, vistato dal revisore dei conti, è adottato dal consiglio dell'Ente Parco entro il 31 ottobre dell'anno precedente e inviato all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo approva previo parere dell'Assessorato regionale dell'Economia.

2. Il rendiconto generale, vistato dal Revisore dei conti, è adottato dal consiglio dell'Ente Parco entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e inviato all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo approva previo parere dell'Assessorato regionale dell'Economia.

3. Le entrate dell'Ente Parco sono costituite da:

- a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'Ente;
- b) i proventi derivanti dall'art. 6, comma 7, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17;
- c) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per i servizi forniti;
- d) dotazioni finanziarie che annualmente sono deliberate dagli enti locali facenti parte del consiglio, per le spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
- e) eventuali interventi finanziari derivanti da erogazioni della Regione, dello Stato, della Comunità Europea e di enti pubblici e soggetti privati.

4. Le spese sono impegnate e pagate dagli organi di amministrazione dell'Ente Parco, secondo le competenze stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

5. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti normative in materia di bilancio e contabilità.

Art. 12

Contratti

1. Alle opere, alle forniture, alle locazioni e ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi regionali e statali in materia e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

2. I contratti sono stipulati in forma pubblica, amministrativa, o privata, secondo le disposizioni di legge.

Art. 13

Controlli

1. Le deliberazioni del consiglio del Parco sono trasmesse, entro 10 giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, che entro 30 giorni dalla ricezione può, con provvedimento motivato, pronunciare l'annullamento per vizio di



legittimità o chiederne il riesame per ragioni di merito.

2. Le deliberazioni divengono esecutive trascorso il termine indicato senza che sia intervenuto provvedimento da parte dell'organo che esercita la vigilanza, ovvero in pendenza del termine quando l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana comunichi di avere vistato la deliberazione.

3. Se, prima della scadenza del termine di cui ai commi precedenti, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana chiede chiarimenti, pareri o altri elementi integrativi di giudizio, le delibere divengono esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento entro 20 giorni dalla ricezione degli elementi integrativi del giudizio.

4. Compete all'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana il potere di disporre verifiche o ispezioni ordinarie.

5. Qualora gli organi dell'Ente omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a mezzo di commissari *ad acta*.

6. In caso di gravi e ripetute irregolarità degli organi dell'Ente è in facoltà del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, dichiarare la decadenza del presidente e/o disporre lo scioglimento del consiglio, nominando un commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi.

7. Entro tale termine dovrà provvedersi alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 14
Personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente Parco può avvalersi di personale delle Amministrazioni che partecipano alla gestione, previa stipula di apposito accordo.

Palermo, li 29 MAR. 2018

L'Assessore dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Neri", written over a faint circular stamp.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint circular stamp.